

Approfondimento n. 4 – 30 marzo 2020

APPROVAZIONE SCADENZE TARI – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Simone Pellegrin

La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso inserita nel D.L. “Cura Italia”

All'articolo 67, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” si dispone quanto segue:

“1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. [...]”.

Secondo lo scrivente, i Comuni rientrano tra “gli enti impositori” citati dalla norma, in quanto agli stessi è riconosciuta potestà impositiva sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del TUEL che dispone “*I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica*”.

Si ritiene inoltre che nella sospensione dell'attività di riscossione (fino al 31 maggio 2020) possano rientrare anche i versamenti spontanei dei tributi locali, tra cui quelli della TARI: da un lato non si comprenderebbe la logica in base la quale in un clima d'emergenza il legislatore intervenga per sospendere i tributi erariali ma non quelli Comunali (lo stesso Decreto Cura Italia è rubricato “[...] *sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”); dall'altro la stessa norma non esclude **esplicitamente** i versamenti spontanei agli enti locali. A ciò si aggiunga che, con riferimento alla TARI, la Legge 147/2013 all'articolo 1, comma 690 prevede che il tributo è applicato e **riscosso** dal Comune, pertanto l'attività di versamento ordinario da parte del contribuente rientra a pieno titolo nel concetto di riscossione, che è attività sospesa dal Decreto in commento.

L'opportunità di intervenire con una Delibera dilatoria

Di conseguenza, nel caso in cui fosse prevista una scadenza TARI ravvicinata è auspicabile l'intervento del Comune al fine di rideterminare le scadenze fissate, non tanto per dare applicabilità alla norma, che in base alle fonti del diritto è gerarchicamente superiore alle statuizioni degli enti locali, quanto per chiarire cosa accada al termine del periodo di sospensione, evitando quindi che le rate sospese fino al 31 maggio slittino automaticamente al 1° giugno, magari anche cumulandosi tra loro.

Sui contenuti della Delibera, oltre alle scadenze, potrà essere auspicabile introdurre una quantificazione degli importi. Con il D. L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), è stato previsto, all'articolo 15-bis, che i versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano

essere effettuati sulla base delle tariffe 2019 e che i versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre debbano avvenire sulla base delle tariffe 2020, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con l'eventuale conguaglio di quanto già versato.

A tal proposito dunque, è necessario che l'eventuale delibera contenga sia le disposizioni in merito ai termini del versamento sia la determinazione della percentuale da versare in acconto e a saldo.

Posto che il comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013: “[...] Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. [...]”, non definisce nello specifico chi tra la Giunta e il Consiglio Comunale sia deputato alla fissazione delle scadenze TARI, tuttavia quest'ultima rientra per prassi nella disciplina generale di “ordinamento dei tributi” demandata al Consiglio dall'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; [...]”.

Considerata però l'impossibilità di diversi Comuni di convocare in tempi brevi il Consiglio Comunale (anche nella modalità di videoconferenza concessa dall'articolo 73 del D. L. Cura Italia), è valutabile l'intervento da parte della Giunta ai fini dell'adozione della Delibera di fissazione delle scadenze per la riscossione della TARI. In tal senso, si delineano tre casistiche nelle quali i Comuni possono trovarsi, che saranno approfondite nei successivi paragrafi:

- scadenze di versamento previste dal Regolamento TARI o già fissate dalla Delibera di approvazione delle tariffe adottata dal Consiglio Comunale tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020;
- scadenze di versamento fissate annualmente dal Consiglio Comunale in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI e non ancora stabilite per mancata approvazione della delibera relativa alle tariffe 2020;
- scadenze di versamento non previste dal Regolamento TARI, quindi decise annualmente, ma non ancora fissate.

Comune che ha fissato le scadenze TARI all'interno del Regolamento o della delibera di approvazione delle tariffe TARI

Come esposto in precedenza, si ravvisa la competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta ai fini della fissazione delle scadenze TARI. Tuttavia, qualora il Regolamento del tributo o la delibera di approvazione delle tariffe TARI (supponendo che sia stata emanata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020) avessero già stabilito le scadenze per i versamenti, la situazione emergenziale che il Paese si trova ad affrontare potrebbe giustificare l'intervento da parte della Giunta per derogare quanto precedentemente disposto dal Consiglio.

A tal proposito, si riporta la sentenza del **Consiglio di Stato n. 4435 del 23 luglio 2018**, con la quale i giudici ammettono la legittimità dell'approvazione da parte della Giunta della Delibera di fissazione delle tariffe TARI, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale:

“Appare, anzitutto, evidente che al Consiglio comunale era, nella vicenda in esame, mancata la possibilità materiale di pronunciarsi sulle aliquote TASI e TARI entro il termine [...].

In tale situazione, la delibera di Giunta, [...] aveva – nella consapevolezza della scadenza del termine – indicato nel dettaglio le singole fattispecie soggette a tassazione, con individuazione della normativa applicabile, precisando [...] le relative aliquote, con ciò – in realtà – di fatto surrogandosi al Consiglio, impossibilitato a provvedere, in considerazione delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza.

Deve, con ciò, ritenersi [...] che la delibera in questione fosse stata, in realtà, adottata in vece del Consiglio – e salva ratifica – alla luce della già illustrata e provvisoria inoperatività di quest'ultimo.”

In tal caso, non v'è dubbio che l'emergenza da COVID-19 rappresenti un evento che potrebbe causare l'inoperatività del Consiglio Comunale e la conseguente necessità di intervento da parte della Giunta Comunale; tuttavia, si osserva che, stante la sospensione dei termini fino al 31 maggio di cui all'articolo 67 comma 1 del D. L. Cura Italia, l'intervento da parte della Giunta è consigliabile solo nel caso di estrema necessità (es. scadenza ravvicinata) in quanto è comunque preferibile attendere che sia il Consiglio ad intervenire con eventuali rinvii delle scadenze TARI ad esempio in sede di approvazione del Regolamento TARI (il cui termine è fissato al 30 aprile) e del bilancio di previsione (il cui termine è fissato al 31 maggio).

Dunque, ipotizzando che il Comune abbia fissato la scadenza della prima rata di pagamento al 30 aprile 2020, tramite Regolamento o tramite Delibera di approvazione delle tariffe TARI, la Giunta potrà intervenire ai fini del differimento del termine ad una data successiva al 31 maggio.

Comune che demanda al Consiglio Comunale, tramite il Regolamento, la funzione di fissazione delle scadenze TARI

Nel caso in cui, il Regolamento che disciplina il tributo demandi al Consiglio Comunale la funzione di fissare annualmente le scadenze TARI, ad esempio tramite la Delibera di approvazione delle tariffe, l'intervento della Giunta potrebbe essere giustificabile in virtù dello stesso principio espresso nella sentenza del Consiglio di Stato suesposta per il quale soltanto in situazioni emergenziali, la Giunta interviene tramite propria Delibera. Sarebbe altresì vivamente consigliata la ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta utile, anche in linea di continuità con le statuizioni precedentemente assunte dallo stesso organo collegiale.

Comune che non ha fissato le scadenze TARI all'interno del Regolamento

Premesso che per quanto concerne gli elementi essenziali del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, l'articolo 1, comma 682 della Legge 147/2013 cita: “[...] i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta [...]”, la scelta dei Comuni di prevedere all'interno del Regolamento le scadenze di pagamento del tributo rimane una facoltà e non un obbligo.

Qualora il Consiglio Comunale non si fosse ancora espresso per l'anno 2020 in merito alle scadenze dei versamenti, né tramite Regolamento né tramite delibera di approvazione delle tariffe, l'intervento della Giunta, oltre ad essere dettato dalla situazione emergenziale, non genererebbe nemmeno un superamento di quanto già stabilito dal Consiglio per l'anno in corso.

Conclusioni

Per concludere, considerato che la sospensione dei versamenti è fissata dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio 2020, i contribuenti sottoposti ad una o più scadenze TARI prima di tale data sarebbero tenuti al versamento entro il 1° giugno. Dunque, nel caso in cui tali Comuni volessero intervenire con la rideterminazione dei termini dei versamenti (fissandoli successivamente al 1° giugno), ma fossero impossibilitati a riunire il Consiglio in modalità di videoconferenza, possono valutare l'intervento della Giunta che determinerà quindi sia le scadenze sia la misura dei versamenti in acconto e a saldo salvo

poi una più che opportuna ratifica delle disposizioni adottate in sede di Consiglio Comunale alla prima seduta utile. Tuttavia, si rammenta che entro il 31 maggio deve essere approvato il bilancio di previsione: tale occasione potrebbe essere dunque sfruttata al fine di deliberare anche le scadenze TARI. Si consiglia pertanto di adottare quest'ultima linea e dunque di valutare l'intervento della Giunta solo nel caso in cui si ritenesse strettamente necessaria l'emanazione di una delibera in tempi ancora più contenuti.